



PROVINCIA DI LIVORNO

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Sabato 26 novembre 2022

**MANUALE ISTRUZIONI SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO ELETTORALE
PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**

Redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni" e delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1.7.2014 relativa alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni, e n. 35/2014 relativa alle modifiche introdotte alla legge 56 dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in materia di procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali.

SOMMARIO

Premessa

Capitolo I - Indizione dei comizi elettorali e costituzione dell'ufficio elettorale

- 1.1.– Avvio del procedimento elettorale- Convocazione dei comizi elettorali
- 1.2. – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale

Capitolo II - Elettorato attivo e passivo

- 2.1.- Elettorato attivo
- 2.2.- Elettorato passivo- Elezione del Presidente della Provincia
- 2.3.- Requisiti per la candidatura
- 2.4.- Determinazione del corpo elettorale attivo

Capitolo III - Presentazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

- 3.1.– Candidatura a presidente della provincia
- 3.2.– Sottoscrizioni delle candidature a Presidente ed autenticazione delle firme

Capitolo IV - Presentazione delle candidature

- 4.1. – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia
- 4.2. – Rinuncia alla candidatura
- 4.3. – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia

Capitolo V- Esame delle candidature

- 5.1. – Procedure di verifica
- 5.2. – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori
- 5.3. – Verifica delle candidature
- 5.4. – Completamento esame delle candidature
- 5.5. - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia – Sorteggi

Capitolo VI - Indicazioni per le operazioni di voto

- 6.1- Designazione dei rappresentanti di candidatura a Presidente e loro facoltà
- 6.2 - Operazioni di voto
- 6.3 - Compiti e poteri del presidente del seggio.
- 6.4.- Funzioni del vicepresidente
- 6.5. - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capitolo VII- Svolgimento delle operazioni di votazione

- 7.1.- Insediamento del seggio elettorale
- 7.2.- Votazioni
- 7.3.- Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia
- 7.4.- Operazioni di scrutinio
- 7.5.- Materiale elettorale
- 7.6 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia
- 7.7 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Capitolo VIII- Propaganda elettorale e disposizioni finali.

- 8.1.- Propaganda elettorale
- 8.2- Disposizioni finali

Premessa

Le presenti istruzioni regolano le fasi del procedimento elettorale per la elezione del Presidente della Provincia, così come disciplinate dalla Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni”, dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni, applicabile per quanto compatibile anche alle presenti elezioni.

Le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Livorno sono state indette – come da apposito decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali- per il giorno 26 novembre 2022 **dalle ore 8,00 alle ore 20,00** presso il seggio elettorale costituito nella **Sala Consiliare “Carlo Azeglio Ciampi”– Palazzo Granducale- Piazza del Municipio, 4-Livorno** e presso il seggio di Portoferraio costituito **nel Palazzo della Provincia -Isola d’Elba- viale Manzoni n.11-Portoferraio**. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. La proclamazione dei risultati avviene entro il giorno successivo alle operazioni di scrutinio. La proclamazione è poi pubblicata all’Albo pretorio Informatico della Provincia entro i tre giorni successivi alla proclamazione.

CAPITOLO I
INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

1.1. Avvio del procedimento elettorale- Convocazione dei comizi elettorali

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia con il decreto N. ____ del ____ di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia.
2. Le elezioni si svolgeranno sabato 26 novembre 2022 **dalle ore 8:00 alle ore 20:00**
3. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente ed è stato trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo fino alla data delle elezioni.
4. Ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle elezioni è nullo.
5. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente.

1.2 Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale

1. Con decreto presidenziale N. ____ del ____ è stato costituito l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Sede della Provincia di Livorno- Piazza del Municipio, 4- che è composto come segue:

CASTALLO MARIA	PRESIDENTE
BARBENSI FEDERIGO	VICE PRESIDENTE
DEL FORNO MARIA DILETTA	COMPONENTE
LICARI ANTONIETTA	COMPONENTE
MANZI GIAN LUCA	COMPONENTE
MOTRONI SILVIA	COMPONENTE

SEGGIO DI LIVORNO

BORRINI CRISTINA	PRESIDENTE
SIMONTI CLAUDIA	SEGRETARIO-COMPONENTE
ROSELLI ANNA	COMPONENTE
PERUGINI PAOLO	COMPONENTE
ORSOLINI SABRINA	COMPONENTE

SEGGIO DI PORTOFERRAIO

NICOTRA IRENE	PRESIDENTE
PAOLI MASSIMO	SEGRETARIO-COMPONENTE

DI TOMMASO VITTORIANO	COMPONENTE
BERNOTTI MORENO	COMPONENTE
SARTI NERI	COMPONENTE

2. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

3. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti.

CAPITOLO 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

2.1- Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014 il corpo elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentato dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Livorno in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (**ovvero il 22 ottobre 2022**).

2.2- Elettorato passivo- Elezione Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia resta in carica 4 anni- (art.1, comma 59 legge 56/2014).

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia:

I Sindaci dei Comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art.1, comma 60 legge 56/14).

2.3-Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.

2. Nessun candidato alla carica di presidente, può accettare la candidatura in più liste di sottoscrittori.

2.4 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. A seguito del citato decreto di indizione dei comizi elettorali, su espressa richiesta dell'Ufficio Elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell' elettorato attivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi tra il 34° e il 32° giorno antecedente alle elezioni (**tra domenica 23 ottobre 2022 a martedì 25 ottobre 2022**) contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 22 ottobre 2022**).

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione (**giovedì 27 ottobre 2022**).

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.

5. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto).
6. Tale provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPITOLO III

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

3.1.Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita ed il comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. I, comma 61, della L. 56/2014, **da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale (ovvero 45 elettori, nel caso di accertata definizione di n.297 elettori aventi diritto al voto)**- così come stabilito all'allegato C della circolare Ministeriale n. 32/1.7.2014, sulla base del provvedimento dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale. Si tenga comunque presente che il numero minimo dei sottoscrittori delle candidature a Presidente, può subire variazione in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto che verrà pubblicato sul sito della Provincia **entro giovedì 27 ottobre 2022**.

3.2 Sottoscrizioni delle candidature ed autenticazione delle firme

1. Sono sottoscrittori delle candidature a Presidente della Provincia gli aventi diritto al voto, così come determinati dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. Nessun **avente diritto** al voto può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente . I candidati non possono sottoscrivere la loro candidatura.
3. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune appartenente al territorio della provincia nel quale sono stati eletti.
4. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni che prevede: "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29* , dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122* , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108* , dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18* , e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4.1— Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto. (**ALLEGATO A** "Modello base di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della Provincia"- con **allegato atto separato** "Modello integrativo di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Presidente della Provincia").

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatta come indicato al paragrafo 3.1 "Candidatura a presidente della provincia";
- b) due delegati di proposta di candidatura, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia —anche presentatori di candidatura o candidati-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di candidatura presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della candidatura di assistere alle operazioni di sorteggio e di nominare rappresentanti della candidatura;
- c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidatura nelle modalità previste al paragrafo 3.2.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto. (**ALLEGATO B** "Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia").

4.2- Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

4.3. Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La presentazione delle candidature —intesa 'come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della *L.56/2014*, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore **8:00 alle ore 20:00** del giorno **sabato 5 novembre 2022** e dalle ore **8:00 alle ore 12:00** di **domenica 6 novembre 2022**.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello appositamente predisposto. (**ALLEGATO C** – "Ricevuta della candidatura a presidente della Provincia).
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPITOLO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

5.1. Procedure di verifica

1. Le candidature a Presidente della Provincia sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi dal 19° al 15° giorno lavorativo antecedente quello delle elezioni (**ovvero da lunedì 7 novembre 2022 a venerdì 11 novembre 2022**).
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato al paragrafo 4.3, ruscando quelle candidature presentate oltre detto termine.

5.2 — Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme indicate al paragrafo 3.2, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto (così come stabilito all'allegato C della circolare Ministeriale n. 32/1.7.2014), come stabilito per la elezione alla carica di presidente della provincia, ruscando la candidatura che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

5.3 — Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
 - c) i candidati già presenti in altre proposte di candidature presentate in giorno o ora precedente.

5.4 — Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (**ovvero entro martedì 8 novembre 2022**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a presidente.
2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un **termine massimo di 24 ore**, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente ruscata.

3 L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ritorsione di candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (**ovvero entro venerdì 11 novembre 2022**).

5.5- Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia– Sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell' ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati. La data del sorteggio verrà comunicata mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente.
3. Le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (**ovvero entro sabato 20 novembre 2022**)

CAPITOLO VI INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO

6.1- Designazione dei rappresentanti di candidatura a Presidente e loro facoltà

1. I candidati a Presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei Comuni della Provincia due rappresentanti di candidatura a Presidente di cui uno effettivo ed un supplente per il Seggio di Livorno ed uno effettivo ed un supplente per il Seggio di Portoferraio.
2. La designazione dei rappresentanti di candidatura a Presidente è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di candidatura e autenticata nei modi di legge. (**ALLEGATO D-** "Designazione dei rappresentanti di candidatura a Presidente della Provincia presso ogni seggio elettorale).
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente ai seggi prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di candidatura a Presidente, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

6.2 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso il seggio elettorale di Livorno costituito nella **Sala Consiliare " Carlo Azeglio Ciampi" – Palazzo Granducale- Piazza del Municipio, 4-Livorno** e presso il seggio di Portoferraio costituito **nel Palazzo della Provincia -Isola d'Elba- viale Manzoni n.11-Portoferraio**
2. Le sale per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono predisposte con spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nelle sale individuate solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di candidatura.

4. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

6.3 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste; contestazione e nullità dei voti.
2. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.
4. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
5. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

6.4 — Funzioni del vicepresidente

1. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice presidente.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale,

6.5 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione(**ovvero venerdì 25 novembre**).

CAPITOLO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

7.1- Insediamento del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale e la relativa sottosezione si insediano nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni (**ovvero venerdì 25 novembre alle ore 12:00**).
2. Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di candidatura a Presidente.
3. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

7.2 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8.00 alle ore 20.00 di sabato 26 novembre** presso il seggio di Livorno costituito presso la sede centrale- sala consiliare "Carlo Azeglio Ciampi" – Piazza Civica 4 – Livorno e presso il seggio di Portoferraio costituito nel Palazzo della Provincia -Isola d'Elba- viale Manzoni n.11-Portoferraio
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

7.3 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

7.4- Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di candidatura a Presidente.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al Segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Alle schede non contenenti espressioni di voto viene apposta sul retro, dal Presidente e da uno scrutatore, apposita firma e timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati Presidente);
 - contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

7.5 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi: a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale; b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal Segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il Presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale ed alla successiva consegna di quest'ultimo all'ufficio elettorale

7.6- Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto- **(entro la giornata di domenica 27 novembre 2022)**. Presidente della Provincia il candidato che consegue

il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

7.7 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell' eletto, il Responsabile dell'Ufficio elettorale procede alla pubblicazione del provvedimento di proclamazione all'Albo pretorio informatico della Provincia.

CAPITOLO VIII PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI FINALI

8.1.- Propaganda elettorale

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).
2. I candidati a Presidente della Provincia, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.

8.2- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

ELENCO MODULISTICA ALLEGATA

ALLEGATO A “Modello base di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente della Provincia”- con **allegato atto separato** “Modello integrativo di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Presidente della Provincia”

ALLEGATO B “Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia”

ALLEGATO C “Ricevuta della candidatura a presidente della Provincia”

ALLEGATO D- “Designazione dei rappresentanti di candidatura a Presidente della Provincia presso ogni seggio elettorale”